



LA NORMATIVA IN MATERIA DI PENSIONI PUBBLICHE DOPO LE MANOVRE ECONOMICHE DEL 2011

PENSIONI DI ANZIANITÀ

Le pensioni di anzianità si conseguono in due modi:

- 1) con il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica.
- 2) con il raggiungimento delle cosiddette "quote" costituite da un mix di età anagrafica e di età contributiva.

La quota si intende validamente raggiunta se vengono rispettati ambedue i requisiti minimi richiesti: quello dell'età anagrafica e quello dell'età contributiva.

Se ad esempio prendiamo l'anno 2012 (vedi tabella di anzianità n.2) la cifra da raggiungere è fissata a quota 96; la somma dei due requisiti minimi (60 anni di età anagrafica e 35 di contribuzione versata) è di 95; questo comporta che per raggiungere la quota 96 richiesta fino al 2012, è necessario o aumentare di un anno uno dei due parametri minimi, oppure raggiungerlo attraverso frazioni di mese (sia dell'età anagrafica che di quella contributiva), Esempio: 60 anni e 4 mesi di età anagrafica più 35 anni e 8 mesi di contribuzione versata, portano alla quota 96.

Come si evince sempre dalla tabella n. 2, l'età anagrafica si modifica e si alza con il passare del tempo in rapporto all'incremento dell'aspettativa di vita.

Il primo aumento nel 2013 sarà di 3 mesi, i successivi aumenti, come stimati nella relazione tecnica, dovrebbero essere di ulteriori 4 mesi per ogni triennio, a decorrere dal 2016 per poi prevedere aumenti di 3 mesi sempre ogni 3 anni dal 2030 al 2050.

PENSIONI DI VECCHIAIA

Le pensioni di vecchiaia sono quelle che si conseguono con il raggiungimento del solo requisito dell'età anagrafica. È importante però ricordare che i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia variano a seconda del sistema di calcolo con cui il trattamento verrà liquidato.

Nel sistema retributivo o misto, accanto all'età anagrafica occorre avere versato la contribuzione per almeno 20 anni. Per chi alla data del 31/12/1992 era già titolare di anzianità retributiva, sono necessari almeno 15 anni di contribuzione.

Nel sistema contributivo, il raggiungimento dell'età prevista deve essere accompagnato da almeno 5 anni di versamenti di contributi.

Per le pensioni di vecchiaia si sono rese necessarie tre diverse tabelle:

una per gli uomini che hanno condizioni di accesso alla pensione che non differiscono tra settori pubblici e settori privati;

due per le donne che hanno condizioni diverse tra pubblico e privato perché i tempi di decorrenza e la velocità di compimento dell'elevamento dell'età pensionabile sono stati diversi e troveranno una loro uniformità nel 2023.

Nel 2026 si avrà la completa parità tra uomini e donne, sia nel pubblico che nel privato perché l'età richiesta per tutti è di 66 anni e 7 mesi. Ovviamente si tratta solo di una parità che riguarda i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia che finisce con determinare un ulteriore peggioramento della disuguaglianza sociale di genere attualmente esistente.

Le tabelle dimostrano chiaramente come sia in corso il progressivo innalzamento dell'età pensionabile attraverso l'introduzione dal 2013 del primo incremento dovuto all'aspettativa di vita. Incomincia a delinearsi il percorso che rischia di portare il pensionamento a 70 anni.

FINESTRE DI USCITA PER TUTTI I REGIMI PENSIONISTICI – ANZIANITÀ E VECCHIAIA (art. 1 comma 21 L. 148/2011)

Novità di rilievo sono state introdotte in relazione alle finestre di uscita, infatti lo slittamento di un anno del pensionamento si applica ormai a tutto il pubblico impiego, comprese Scuola e Afam, a partire dal 2012.

Con la decorrenza a settembre per la scuola e novembre per l'Afam, la manovra genera un trattamento ancora più iniquo per questi lavoratori perché il tempo di attesa nella scuola, varierà da un minimo di 8 mesi, per chi matura i requisiti a dicembre, a circa 20 mesi per chi matura i requisiti a gennaio; ancora più pesanti per i lavoratori dell'Afam che vedranno una finestra che allungherà il tempo di attesa anche di 22 mesi.

La finestra di uscita per le pensioni di anzianità con i 40 anni di contribuzione versata passa gradualmente da un posticipo di 12 mesi ad uno di 15 nel 2014. Rispetto a quest'ultimo intervento per chi raggiunge i 40 anni e deve trattenersi dai 12 ai 15 mesi in più, occorre ricordare che la contribuzione versata oltre i 40 anni, non ha alcun effetto (nei regimi retributivi) sull'ammontare della pensione.

L'ARBITRIO SULLE LIQUIDAZIONI (art. 1 commi 22 e 23 L. 148/2011)

L'accanimento su lavoratrici e lavoratori non si limita al peggioramento delle condizioni economiche attraverso il blocco della contrattazione e degli automatismi salariali, che incidono sulle prestazioni previdenziali, ma si estende fino a colpire istituti contrattuali indisponibili come la tredicesima e il Tfr (comunque denominato).

Mentre dalla manovra di agosto la misura sulla tredicesima è stata recentemente eliminata, sulle liquidazioni rimane il differimento di due anni della loro erogazione (prima era di 6+3 mesi massimo). Questo provvedimento

riguarda coloro che vanno in pensione di anzianità con il sistema delle quote, mentre per chi va con la pensione di vecchiaia o con il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione, il differimento passa a un massimo di 6 mesi (prima era di tre mesi).

Vedi tabella allegata

COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO (art. 1 comma 16 L. 148/2011)

Le pubbliche amministrazioni, anche negli anni 2012, 2013, e 2014 possono collocare a riposo d'ufficio il personale con 40 anni di anzianità. Viene quindi prorogata fino al 2014 la facoltà per le amministrazioni pubbliche di collocare a riposo d'ufficio il personale che ha raggiunto la massima anzianità contributiva di 40 anni, con il preavviso di 6 mesi e tenuto conto della decorrenza del trattamento pensionistico, inizialmente accordata per gli anni 2009, 2010, e 2011 dall'art. 72 comma 11 legge 112/2008.

DOCENTI INIDONEI ALLA MANSIONE (art. 19 commi da 12 a 15 L. 111/2011)

Ricollocazione del personale docente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute (DM n. 79 e circolare Miur n. 7121 del 12.09.2011)

In alternativa al transito nei ruoli ATA o nelle altre amministrazioni statali, il docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute ma idoneo ad altre attività può chiedere:

la dispensa dal servizio per motivi di salute secondo la vigente normativa (almeno 15 anni di anzianità contributiva);

l'accesso alla pensione di anzianità o di vecchiaia, se in possesso dei requisiti richiesti, senza attendere l'inizio dell'anno scolastico o accademico e conseguire il pensionamento dal primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento della domanda.

Fonte normativa

[DL n. 98 del 6 luglio 2011](#) convertito in [Legge n. 111 del 15 luglio 2011](#)

[DL n. 138 del 13 agosto 2011](#) convertito in [Legge n. 148 del 14 settembre 2011](#)



PENSIONI DI ANZIANITÀ CON I 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE

Tabella 1 - anzianità

Posticipo decorrenza della pensione di anzianità con 40 anni di contributi. Per i lavoratori del pubblico e del privato che maturano il diritto a pensione di anzianità dal 2012 con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età, la finestra mobile si prolunga di:	
1 mese per chi matura il requisito nel 2012 2 mesi per chi matura il requisito nel 2013 3 mesi per chi matura il requisito nel 2014	
Anno maturazione	40 anni di contribuzione
2011	Decorsi 12 mesi da maturazione del requisito
2012	Decorsi 13 mesi da maturazione del requisito
2013	Decorsi 14 mesi da maturazione del requisito
2014	Decorsi 15 mesi da maturazione del requisito
La finestra non si applica al personale della scuola statale e dell'AFAM che ha maturato il requisito entro il 31-12-2011.	
Il calcolo della pensione verrà fatto su una contribuzione massima di 40 anni.	



PENSIONI DI ANZIANITÀ

Tabella 2 - anzianità

ANNO	ETA' MINIMA	CONTRIBUTI MINIMI	QUOTA**	FINESTRA DI USCITA
2011	60-61	36-35	96	2012*
2012	60-61	36-35	96	2013
2013	61 e 3 mesi-62 e 3 mesi	36-35	97 e 3 mesi	2014
2014	61 e 3 mesi-62 e 3 mesi	36-35	97 e 3 mesi	2015
2015	61 e 3 mesi-62 e 3 mesi	36-35	97 e 3 mesi	2016
2016	61 e 7 mesi-62 e 7 mesi	36-35	97 e 7 mesi	2017
2017	61 e 7 mesi-62 e 7 mesi	36-35	97 e 7 mesi	2018
2018	61 e 7 mesi-62 e 7 mesi	36-35	97 e 7 mesi	2019
2019	61 e 11 mesi- 62 e 11 mesi	36 - 35	97 e 11mesi	2020
2020	61 e 11 mesi- 62 e 11 mesi	36 - 35	97 e 11mesi	2021
2021	61 e 11 mesi- 62 e 11 mesi	36 - 35	97 e 11mesi	2022

* La finestra non si applica al personale della scuola e dell'AFAM che acquisisce il requisito per la pensione entro il 31 dicembre 2011

** La quota si raggiunge sommando età anagrafica ed età contributiva. Sommando il minimo dell'età anagrafica con il minimo dell'età contributiva, la quota non viene mai raggiunta e di conseguenza è necessario elevare o l'una o l'altra. La condizione fondamentale da rispettare è che né l'età anagrafica, né quella contributiva possono scendere sotto il minimo. Facciamo alcuni esempi:

- 1) anno 2012: 60 (età) + 36 (contributi) = **96**
- 2) anno 2012: 61 (età) + 35 (contributi) = **96**
- 3) anno 2013: 61 e 3 mesi (età) + 36 (contributi) = **97 e 3 mesi**
- 4) anno 2013: 62 e 3 mesi (età) + 35 (contributi) = **97 e 3 mesi**

Per raggiungere la quota è anche possibile sommare frazioni di età anagrafica e di età contributiva. Esempio: la quota da raggiungere nel 2016 è 97 e 7 mesi che si può ottenere anche sommando 61 e 11 mesi (età) con 35 e 8 mesi (contributi)

Tabella 1 - Vecchiaia

REQUISITI PENSIONAMENTO UOMINI DIPENDENTI PUBBLICO IMPIEGO E DEL PRIVATO

Pensioni di vecchiaia

ANNO	ETA'	INCREMENTO ASPETTATIVA DI VITA	ETA' RICHIESTA PER LA PENSIONE	FINESTRA USCITA	DECORRENZA
2011	65		65	2012*	66
2012	65		65	2013	66
2013	65	3 mesi	65 e 3 mesi	2014	66 e 3 mesi
2014	65 e 3 mesi		65 e 3 mesi	2015	66 e 3 mesi
2015	65 e 3 mesi		65 e 3 mesi	2016	66 e 3 mesi
2016	65 e 3 mesi	4 mesi	65 e 7 mesi	2017	66 e 7 mesi
2017	65 e 7 mesi		65 e 7 mesi	2018	66 e 7 mesi
2018	65 e 7 mesi		65 e 7 mesi	2019	66 e 7 mesi
2019	65 e 7 mesi	4 mesi	65 e 11 mesi	2020	66 e 11 mesi
2020	65 e 11 mesi		65 e 11 mesi	2021	66 e 11 mesi
2021	65 e 11 mesi		65 e 11 mesi	2022	66 e 11 mesi
2022	65 e 11 mesi	4 mesi	66 e 3 mesi	2023	67 e 3 mesi
2023	66 e 3 mesi		66 e 3 mesi	2024	67 e 3 mesi
2024	66 e 3 mesi		66 e 3 mesi	2025	67 e 3 mesi
2025	66 e 3 mesi	4 mesi	66 e 7 mesi	2026	67 e 7 mesi
2026	66 e 7 mesi		66 e 7 mesi	2027	67 e 7 mesi
2027	66 e 7 mesi		66 e 7 mesi	2028	67 e 7 mesi
2028	66 e 7 mesi	4 mesi	66 e 11 mesi	2029	67 e 11 mesi
2029	66 e 11 mesi		66 e 11 mesi	2030	67 e 11 mesi
2030	66 e 11 mesi		66 e 11 mesi	2031	67 e 11 mesi
2031	66 e 11 mesi	3 mesi	67 e 2 mesi	2032	68 e 2 mesi

* La finestra non si applica al personale della scuola statale e dell'Afam che ha maturato i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2011

Tabella 2 - Vecchiaia

REQUISITI PENSIONAMENTO DONNE DIPENDENTI DEL PUBBLICO IMPIEGO

Pensioni di vecchiaia

ANNO	ETA'	INCREMENTO ASPETTATIVA DI VITA	ETA' RICHIESTA PER LA PENSIONE	FINESTRA USCITA	DECORRENZA
2011	61		61	2012*	
2012	65		65	2013	66 anni
2013	65	3 mesi	65 e 3 mesi	2014	66 e 3 mesi
2014	65 e 3 mesi		65 e 3 mesi	2015	66 e 3 mesi
2015	65 e 3 mesi		65 e 3 mesi	2016	66 e 3 mesi
2016	65 e 3 mesi	4 mesi	65 e 7 mesi	2017	66 e 7 mesi
2017	65 e 7 mesi		65 e 7 mesi	2018	66 e 7 mesi
2018	65 e 7 mesi		65 e 7 mesi	2019	66 e 7 mesi
2019	65 e 7 mesi	4 mesi	65 e 11 mesi	2020	66 e 11 mesi
2020	65 e 11 mesi		65 e 11 mesi	2021	66 e 11 mesi
2021	65 e 11 mesi		65 e 11 mesi	2022	66 e 11 mesi
2022	65 e 11 mesi	4 mesi	66 e 3 mesi	2023	67 e 3 mesi
2023	66 e 3 mesi		66 e 3 mesi	2024	67 e 3 mesi
2024	66 e 3 mesi		66 e 3 mesi	2025	67 e 3 mesi
2025	66 e 3 mesi	4 mesi	66 e 7 mesi	2026	67 e 7 mesi
2026	66 e 7 mesi		66 e 7 mesi	2027	67 e 7 mesi
2027	66 e 7 mesi		66 e 7 mesi	2028	67 e 7 mesi
2028	66 e 7 mesi	4 mesi	66 e 11 mesi	2029	67 e 11 mesi
2029	66 e 11 mesi		66 e 11 mesi	2030	67 e 11 mesi
2030	66 e 11 mesi		66 e 11 mesi	2031	67 e 11 mesi
2031	66 e 11 mesi	3 mesi	67 e 2 mesi	2032	68 e 2 mesi

Per le lavoratrici del settore pubblico che maturano il requisito per il pensionamento successivamente alla data del 31/12/2011 il pensionamento è differito di un anno (Legge 122/2010) con la manovra-bis di agosto 2011 la finestra si applica anche ai dipendenti delle scuola pubblica e dell'AFAM

* La finestra non si applica al personale della scuola statale e dell'Afam che matura i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2011

Tabella 3 - Vecchiaia

REQUISITI PENSIONAMENTO DONNE DEL PRIVATO - DECRETO LEGGE 138 - 13 AGOSTO 2011

Pensioni di vecchiaia

ANNO	ETA'	INCREMENTO ASPETTATIVA DI VITA	INCREMENTO ETA' MANOVRA DI SETTEMBRE 2011	ETA' RICHIESTA PER LA PENSIONE	FINESTRA USCITA	DECORRENZA
2012	60				2013	61
2013	60	3 mesi		60 anni e 3 mesi	2014	61 e 3 mesi
2014	60 e 3 mesi		1 mese	60 anni e 4 mesi	2015	61 e 4 mesi
2015	60 e 4 mesi		2 mesi	60 anni e 6 mesi	2016	61 e 6 mesi
2016	60 e 6 mesi	4 mesi	3 mesi	61 anni e 1 mese	2017	62 e 1 mese
2017	61 e 1 mese		4 mesi	61 e 5 mesi	2018	62 e 5 mesi
2018	61 e 5 mesi		5 mesi	61 e 10 mesi	2019	62 e 10 mesi
2019	61 e 10 mesi	4 mesi	6 mesi	62 e 8 mesi	2020	63 e 8 mesi
2020	62 e 8 mesi		6 mesi	63 e 2 mesi	2021	64 e 2 mesi
2021	63 e 2 mesi		6 mesi	63 e 8 mesi	2022	64 e 8 mesi
2022	63 e 8 mesi	4 mesi	6 mesi	64 e 6 mesi	2023	65 e 6 mesi
2023	64 e 6 mesi		6 mesi	65	2024	66
2024	65		6 mesi	65 e 6 mesi	2025	66 e 6 mesi
2025	65 e 6 mesi	4 mesi	6 mesi	66 e 4 mesi	2026	67 e 4 mesi
2026	66 e 4 mesi		3 mesi	66 e 7 mesi	2027	67 e 7 mesi
2027	66 e 7 mesi			66 e 7 mesi	2028	67 e 7 mesi
2028	66 e 7 mesi	4 mesi		66 e 11 mesi	2029	67 e 11 mesi
2029	66 e 11 mesi			66 e 11 mesi	2030	67 e 11 mesi
2030	66 e 11 mesi			66 e 11 mesi	2031	67 e 11 mesi
2031	66 e 11 mesi	3 mesi		67 e 2 mesi	2032	68 e 11 mesi



TERMINI DI LIQUIDAZIONE DEL TFS E TFR

Nuovi termini di liquidazione dei trattamenti di TFS e di TFR

Motivo della cessazione	Termini previgenti	Nuovi termini
Inabilità o decesso	15 giorni + 90 giorni	15 giorni + 90 giorni
Limite di età o di servizio	15 giorni + 90 giorni	6 mesi + 90 giorni
Dimissioni volontarie	6 mesi + 90 giorni	24 mesi + 90 giorni
Scadenze contratti a termine	15 giorni + 90 giorni	6 mesi + 90 giorni

Trascorsi tali termini sono dovuti gli interessi